

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 30/03/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 23.07.2014, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 4.318,55 per oneri commissionali e costi indefiniti e non rimborsabili del finanziamento, oltre interessi legali dall'estinzione.

L'intermediario costituitosi deduce quanto segue:

- il contratto distingue chiaramente gli oneri *recurring* da quelli *up-front* e non sono retrocedibili le commissioni di accensione del finanziamento e le provvigioni corrisposte all'Agente;
- di aver già provveduto in sede di conteggio estintivo al rimborso di euro 517,58 a titolo di commissioni di gestione del prestito.

L'intermediario precisa, inoltre, di aver avanzato una proposta transattiva alla parte ricorrente offrendo euro 297,14, oltre le spese di presentazione del ricorso. Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 19.11.2019 il ricorrente nello sviluppare le proprie argomentazioni conclude sostenendo il diritto al rimborso degli oneri *up-front* e non solo di quelli *recurring*. Sul punto, l'intermediario con controrepliche del 03.12.2019 contesta le affermazioni del ricorrente e insiste su quanto già espresso nelle controdeduzioni.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni di accensione del finanziamento (lettera A), le commissioni di gestione del finanziamento (lettera B) e le spese per l'esazione delle quote (lettera D), mentre sono *up-front* le provvigioni corrisposte all'intermediario del credito (lettera C).

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", riferite alle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito (lettera C) per euro 1.275,79, mentre in applicazione dei criteri consolidati, spetta la retrocessione dei seguenti costi *recurring* e per gli importi come determinati in tabella e sotto riepilogati:

- commissioni di accensione del finanziamento (lettera A), per euro 2.013,19 (commissioni di attivazione);
- commissioni di gestione del finanziamento (lettera B), per euro 297,14, già al netto del rimborso di euro 517,58 ricevuto in fase estintiva (commissioni bancarie mandante);
- spese per l'esazione delle quote, nessun ulteriore importo è dovuto, in quanto la somma spettante di euro 124,56 è stata integralmente riconosciuta in fase estintiva.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,10%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,12%					
Commissioni di attivazione				3.355,32 €	Recurring	2.013,19 €		2.013,19 €
Commissioni bancarie (mandante)				1.357,87 €	Recurring	814,72 €	517,58 €	297,14 €
Commissioni intermediario del credito				3.347,04 €	Up front	1.275,79 €		1.275,79 €
Spese per l'esazione delle quote				207,60 €	Recurring	124,56 €	124,56 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								3.586,12 €

Spettano, quindi, a parte ricorrente complessivi euro 3.586,12, oltre interessi legali dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.586,12, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI